

### Decreto Legislativo 192/2005, articolo 6

	1	2	3	
	Obbligo produzione APE da parte del proprietario (Comma 2)	Inserimento in contratto di dichiarazione circa il ricevimento di informazioni e documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla prestazione energetica degli edifici (c. 3, prima parte)	Obbligo di allegazione al contratto (c. 3, seconda parte)	sanzioni per col. 2 e 3 (euro)
Vendita	Si	Si	Si	3 - 18.000
Traferim. a titolo gratuito	Si	No	No	
Nuova locazione edifici	Si	Si (se soggetta a registrazione: durata superiore a 30 gg.)	Si	3 - 18.000
Nuova locazione u.i. singole	Si	Si (se soggetta a registrazione: durata superiore a 30 gg.)	No	1 - 4.000 (se durata non eccede i 3 anni ridotta a metà)
Note	In relazione alla colonna 1, in tutti i casi, il proprietario - a pena delle sanzioni di cui all'art. 15 - deve rendere disponibile l'APE ad avvio trattative e consegnarlo alla fine delle medesime. In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatore fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'APE entro 15 gg. dalla richiesta di rilascio dell'agibilità			Sanzione amm.va pecuniaria in solido e in parti uguali a carico delle parti